

CORTE COSTITUZIONALE

3-9 maggio 1985, n. 138

La norma di cui all'art. 7, secondo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, costituisce una disciplina dell'esercizio della libertà di pensiero e non una sua limitazione.

Omissis.

1. - Il Pretore di ... dubita che l'art. 7, comma secondo, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (recante, tra l'altro, modifiche alla disciplina della propaganda elettorale), contrasti con l'art. 21, comma primo, Cost. nella parte in cui, durante i trenta giorni antecedenti la data delle elezioni, consente l'uso di altoparlanti su mezzi mobili esclusivamente per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

Il divieto di svolgere direttamente la propaganda elettorale con tali mezzi oltre i limiti fissati dalla norma realizzerebbe, ad avviso del giudice *a quo*, una sostanziale limitazione della libertà di manifestazione del pensiero che, non essendo giustificata dall'esigenza di tutelare interessi di rango costituzionale, sarebbe per ciò stesso illegittima.

2. - La questione é infondata.

Pur avendo affermato - come ricorda lo stesso giudice *a quo* - e costantemente ribadito che la libertà di manifestazione del pensiero é tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, questa Corte ha tuttavia più volte chiarito, anche con specifico riguardo alle norme che regolano l'affissione di stampati e manifesti di propaganda durante la campagna elettorale, che la disciplina delle modalità di esercizio di un diritto non costituisce per se stessa lesione del diritto medesimo e non é pertanto costituzionalmente vietata anche se possa derivarne indirettamente una qualche limitazione, sempre che il diritto non ne risulti snaturato o non ne sia reso arduo o addirittura impossibile l'esercizio (sentenze nn. 1 del 1956, 121 del 1957, 38 del 1961, 48 del 1964, 49 del 1965, 129 del 1970; ordinanze nn. 97 del 1965 e 106 del 1974).

Ha in particolare affermato che "la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo diventerebbe illusoria se ciascuno potesse esercitarli fuori dell'ambito delle leggi, della civile regolamentazione, del ragionevole costume"; che "anche diritti primari e fondamentali (come il più alto, forse, quello sancito nell'art. 21 Cost.) debbono venir temperati con le esigenze di una tollerabile convivenza"; che, pertanto, legittimamente, allo scopo "di garantire a tutti i singoli o gruppi il diritto e la materiale possibilità di espressione e propaganda, sono stabiliti orari e turni per le riunioni e i discorsi nelle piazze pubbliche, come sono proibiti i comizi dopo la mezzanotte del venerdì precedente la domenica elettorale" (sentenza n. 168 del 1971); che la tranquillità, il riposo, il decoro delle persone, la sicurezza della viabilità, la tutela dei monumenti, dell'estetica cittadina e del paesaggio (sentenze n. 129 del 1970 e n. 168 del 1971) costituiscono tutti interessi degni di primaria considerazione, che ben possono giustificare una disciplina, per taluni aspetti anche limitativa, della libertà di manifestazione del pensiero, purché non la snaturino.

3. - Tra tali interessi rientra poi sicuramente anche quello alla conservazione dell'ordine pubblico che, inteso nel senso di ordine legale su cui poggia la convivenza sociale (sentenze nn. 19 del 1962, 199 del 1972, 210 del 1976), trova proprio in occasione dell'imminenza delle consultazioni elettorali - che costituiscono il momento culminante della partecipazione dei cittadini alla determinazione dell'indirizzo politico - ragioni di più pregnante tutela. Il che, lungi dal risolversi necessariamente in una sostanziale compressione del diritto di libera manifestazione del pensiero, quella fondamentale libertà ben può invece esaltare, allorché - come deve sicuramente ritenersi per il caso in esame - la disciplina delle modalità della propaganda elettorale sia volta non già ad impedire che il messaggio propagandistico raggiunga il più ampio numero possibile di destinatari, bensì a consentire che i cittadini interessati a riceverlo compiutamente siano posti in condizione di farlo in tutta tranquillità, recandosi ad assistere al comizio nel luogo e nell'ora indicati, e solo ove lo vogliano; e ad evitare, al contempo, che le probabili sovrapposizioni di contrapposti messaggi elettorali non limitati all'annuncio del luogo e dell'ora del comizio ma risolvendosi, in ipotesi, essi stessi in comizi, possano, per la confusione che ne deriverebbe, sortire l'effetto di frustrare addirittura lo scopo primario della propaganda, che é evidentemente quello di far giungere ai destinatari un messaggio da essi comprensibile.

4. - Alla stregua di tali considerazioni, appare allora evidente come proprio la disciplina delle modalità di esercizio del diritto possa valere - e nella specie valga - a garantire ad ognuno la possibilità di efficacemente esercitarlo,

sostanzialmente risolvendosi in un presidio, anziché in una limitazione, della libertà di manifestazione del pensiero.

Omissis.